



S.T.P. - Normativa di riferimento. Le S.T.P. tra commercialisti: dati nazionali e locali.

a cura di Maria Carmela Ceravolo
Dottore Commercialista
per Comitato Pari Opportunità ODCEC Torino



Indice

1. Normativa di riferimento
2. S.T.P. : aspetti civilistici
3. Iscrizione a R.I. e Albo
4. Aspetti fiscali
5. Aspetti previdenziali
6. S.T.P. tra commercialisti: dati nazionali
7. S.T.P. tra commercialisti: dati locali

Normativa di riferimento

- **L. 1815 del 23 novembre 1939** (Legge disciplinante l'esercizio delle professioni in forma associata, istitutiva degli «Studi Associati»; legge ora abrogata dall'art. 10, co. 11 della L. 183/2011);
- **L. 266/1997** (prima Legge Bersani – abrogazione divieto società professionali multidisciplinari);
- **D. Lgs. 96/2001** (Legge istitutiva società tra avvocati);
- **L. 162/2006** (Legge istitutiva *Società di Ingegneria*);
- **L. 223/2006** (seconda legge Bersani – possibilità di costituzione di società professionali Multidisciplinari sotto forma di società di persone);
- **L. 183/2011, Art. 10, commi da 3 a 11 (Legge Istitutiva delle STP)**;
- Legge 27/2012 (Legge Modificativa);
- D.P.R. n. 137/2012 (Riforma delle Professioni);
- **Decreto Min. Giustizia n. 34 del 8 febbraio 2013 (Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'art.10, co.10, L.183/2011)**
- **L.111/2023 («Delega fiscale») e nuovo art.177 bis TUIR (principio di neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali)**

Normativa di riferimento

L'art. 10 della Legge 183/2011 e il regolamento di attuazione, emanato con D.M. del Ministero della Giustizia n.34 dell'8 febbraio 2013 (pubbl. su G.U. n. 81 del 6 aprile 2013- disciplinano la società tra professionisti (STP).

La normativa è entrata in vigore il 21 aprile 2013.

L'art. 10 co.11 della L.183/2011 abroga la precedente disciplina contenuta nella L. 23 novembre 1939, n. 1815. Quest'ultima, da un lato consentiva l'esercizio associato delle professioni ricorrendo alla figura dello *“studio professionale associato”* (art. 1), ma, dall'altro lato, vietava di *“costituire, esercitare o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria”* (art. 2).

Normativa di riferimento

La normativa consente invece di costituire società per l'esercizio di attività professionali regolamentate in un sistema ordinistico secondo i modelli disciplinati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

Non possono invece costituire una STP, i cittadini italiani la cui attività professionale non è organizzata in albi, ordini, collegi (es. amministratori di condominio).

Per costoro la materia è disciplinata nella legge n. 4 del 14 gennaio 2013 che consente di esercitare la professione in forma libera e in piena autonomia.

Ai sensi del co. 9 dell'art. 10 della L. 183/2011, le Associazioni Professionali (Studi Associati) già costituite alla data del 20/04/2013 sono fatte salve e non devono operare alcun cambiamento giuridico.

Società tra Professionisti (S.T.P.)

A PARTIRE DAL 21 aprile 2013

L'esercizio della professione in forma associata può avvenire adottando un qualsiasi modello societario regolato dai Titoli V e VI del libro V del cod. civ. (art. 10, commi da 3 a 10, Legge 183/2011).

I modelli societari adottabili sono:

- 1) Società di persone;
- 2) Società di capitali;
- 3) Cooperativa (con un numero di soci non inferiore a 3).

La L.27/2012 integra il co. 9, dell'art.10 della L. 183/2011 prevedendo la possibilità di costituire ancora "Studi Associati".

S.T.P. - Denominazione

Le società costituite per l'esercizio associato della professione devono recare nella denominazione, in qualunque modo formata, l'indicazione di società tra professionisti:

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

ad es.:

- ALFA Snc di XY e C. – **Società Tra Professionisti o STP;**
- ALFA Srl – **Società Tra Professionisti o STP;**
- ALFA Cooperativa a r.l. – **Società Tra Professionisti o STP.**

Non è più necessario indicare nella carta intestata tutti i nominativi dei professionisti soci (come avveniva nella disciplina delle *Associazioni Professionali*) ma è obbligatorio che, al momento del conferimento dell'incarico, al cliente venga consegnato l'elenco scritto dei singoli professionisti associati tra i quali il cliente deve individuare e comunicare per iscritto quello (o quelli) a cui comunque intende affidarsi (art. 4, co. 2 del Regolamento Attuativo).

S.T.P. – Sede sociale

L'indicazione della sede legale (e di eventuali sedi secondarie) è fondamentale in quanto la stessa rileva ai fini dell'iscrizione al Registro delle Imprese e nella Sezione Speciale dell'Albo dell'Ordine di competenza.

La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata al Consiglio dell'Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della S.T.P.

S.T.P. – Soci

Nelle S.T.P. i soci possono essere:

- a) Professionisti iscritti ad Ordini, albi e collegi;
- b) Cittadini di Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante alla professione;
- c) Soggetti che NON siano professionisti ma solo per *prestazioni tecniche* (ossia per mansioni ausiliari alle attività della STP; ad es: gestione delle risorse umane/gestione dei sistemi informatici);
- d) Persone fisiche NON professionisti o società per finalità di mero investimento (senza cioè lavorare nella società).

I soci NON possono essere coperti da società fiduciaria.

S.T.P. – I Soci NON Professionisti



I soci NON professionisti:

-devono possedere i requisiti di onorabilità previsti per i professionisti iscritti ad un albo (tra cui, sempre la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali);

-non devono aver riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a 2 anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo, salvo che non sia intervenuta riabilitazione;

-non devono essere stati precedentemente cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari (art. 36 Ordinamento professionale).

Possono partecipare alle S.T.P. anche altre società in qualità di soci con finalità di investimento. In questo caso i requisiti di onorabilità si applicano ai legali rappresentanti e agli amministratori della società.

S.T.P. – Diritti di voto e Amministrazione

Nelle S.T.P. i soci professionisti devono detenere almeno il 2/3 dei diritti di voto nelle delibere assembleari, mentre non esistono vincoli per le quote di partecipazione al capitale e quindi alla ripartizione degli utili e delle perdite.

Lo Statuto deve prevedere espressamente che il venir meno di tale condizione determina una causa di scioglimento della società se entro sei mesi dall'evento – termine perentorio - non viene ristabilita la maggioranza di soci professionisti.

S.T.P. – Diritti di voto e Amministrazione

La legge nulla dice in merito alla composizione dell'organo amministrativo.

Nel silenzio della norma, allo stato attuale, non è chiaro se;

-di una S.T.P. Srl o Coop., la carica di Amministratore Unico possa essere assunta (ovvero il Consiglio di Amministrazione essere composto) da soci non professionisti.

-e se, di una S.T.P. Sas, il socio accomandatario possa essere un socio non professionista.

S.T.P. – Conferimento incarico

Lo Statuto delle S.T.P. deve contenere la previsione che l'incarico professionale conferito alla società debba venir materialmente svolto da un **socio professionista** la cui designazione deve essere compiuta direttamente dal cliente.

In mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere comunicato al cliente preventivamente all'inizio della prestazione.

Il conferimento dell'incarico alla S.T.P. avverrà mediante sottoscrizione del cliente di un preventivo recante il compenso relativo all'espletamento dell'incarico; il preventivo/contratto dovrà indicare il nominativo del professionista incaricato e gli estremi della Polizza Assicurativa e del massimale.

S.T.P. – Responsabilità e polizza assicurativa

La responsabilità contrattuale per eventuali danni arrecati alla clientela da inadempimenti del socio professionista saranno a carico della S.T.P.

La S.T.P. dovrà stipulare adeguata polizza assicurativa.

L'obbligatorietà della stipula della polizza assicurativa deve risultare da specifica clausola contenuta nello Statuto della S.T.P. .

Soggetto contraente della polizza assicurativa sarà la S.T.P. mentre gli *assicurati* risulteranno essere i *soci professionisti* che curano i singoli incarichi professionali ovvero i sostituti e gli ausiliari.

S.T.P. – Responsabilità e polizza assicurativa

I soci professionisti non saranno obbligati a stipulare una ulteriore polizza a proprio nome salvo il caso che il socio svolga attività professionale autonomamente in forma individuale in quanto titolare di partita iva.

In tal caso la polizza stipulata dal singolo professionista coprirà i rischi professionali derivanti dall'esercizio di tale specifica attività al di fuori della S.T.P.

S.T.P. – Cause di scioglimento

Lo Statuto della S.T.P. dovrà esplicitamente prevedere che il venir meno della prevalenza dei soci professionisti comporterà lo scioglimento della S.T.P. con conseguente cancellazione dalla sezione speciale dell'Albo, salvo che la stessa non provveda a ristabilire i limiti sopra indicati entro sei mesi dal verificarsi dell'evento.

S.T.P. – Multidisciplinari

L'art. 10, co. 8, L. 183/2011 ammette esplicitamente anche le **società multidisciplinari** cioè costituite per l'esercizio di più attività professionali.

E' pertanto possibile costituire S.T.P. traprofessionisti appartenenti a professioni regolamentate, tranne quelle:

- ✓ **escluse** espressamente dalla normativa istitutiva delle società professionali (ad es: notai)
- ✓ **escluse** da disposizioni specifiche (ad es.: avvocati).

S.T.P. – Esclusività della partecipazione

L'art. 10, co. 6 della L. 183/2011 prevede che il socio della S.T.P., a qualunque tipologia appartenga (soci professionisti, soci non professionisti, soci con finalità di investimento) possa partecipare ad una ed una sola S.T.P.

Il socio professionista potrà comunque svolgere parallelamente attività professionale in forma individuale piuttosto che in altro Studio Associato ovvero partecipare ad altre società (che non siano S.T.P.) nei limiti di compatibilità con le norme generali dell'ordinamento professionale.

S.T.P. – Iscrizione al R.I. e nell'Albo Professionale

Le S.T.P., una volta costituite, devono venir iscritte contestualmente:

- ✓ nel **Registro Imprese** nella Sezione Speciale (di cui all'art. 16, co. 2 del D. Dlgs. 96/2001);
- ✓ nell'**Albo** (tenuto presso l'Ordine di appartenenza in base alla sede legale della società) in una specifica **Sezione Speciale**.

Per le S.T.P. multidisciplinari l'iscrizione dovrà essere effettuata presso l'Albo dell'Ordine relativo all'attività individuata come prevalente rispetto alle altre. Nel caso in cui risultasse impossibile individuare l'attività prevalente, la S.T.P. dovrà essere iscritta nella sezione speciale di tutti gli albi che si riferiscono alle singole attività svolte.

S.T.P. – Aspetti fiscali

Il reddito prodotto dalle S.T.P. si qualifica come reddito d'impresa, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate mediante la risposta all'interpello numero 600 del 17 settembre 2021.

In quanto reddito d'impresa quindi:

- a) è determinato con il criterio di competenza;
- b) è assoggettato ad IRAP;
- c) in caso di S.T.P. sotto forma di *Società di persone*: andrà dichiarato nel Quadro RG del Mod. UNICO SP se in regime semplificato e Quadro RF se in regime ordinario;
- d) in caso di S.T.P. sotto forma di *Società di capitali*: andrà dichiarato nel Quadro RF del Mod. UNICO SC sino al rigo RF63 nonché del quadro TN; poi, per ciascun socio professionista e non professionista, proseguimento nel quadro RH del proprio Mod. UNICOPF;
- e) le fatture emesse dalla S.T.P. NON sono soggette a ritenuta d'acconto.

S.T.P. – Neutralità fiscale delle aggregazioni di studi professionali in S.T.P.

L'articolo 5, co. 1, lett. f) n. 2.4 della L.111/2023 stabilisce la neutralità fiscale per le operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali.

Nuovo art. 177-bis co. 1 del TUIR

Il decreto introduce l'art. 177-bis, co. 1, nel TUIR secondo cui i conferimenti di attività materiali e immateriali, compresa la clientela e ogni elemento immateriale, nonché di passività, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.

Viene, quindi, confermato il regime di neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, incluso il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti.

S.T.P. – Aspetti previdenziali

Nel silenzio del legislatore, le Casse di Previdenza dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dei Ragionieri e dei Consulenti del Lavoro hanno disciplinato il trattamento previdenziale dei proventi dei soci delle S.T.P.

S.T.P. – Aspetti previdenziali

- ✓ Ciascun socio professionista di S.T.P. è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dalla Cassa dell'Albo professionale al quale risulta iscritto;
- ✓ Il contributo soggettivo dovuto alla CNPADC da ciascun professionista socio di una S.T.P. è pari all'importo calcolato applicando le aliquote annualmente previste sulla quota di reddito dichiarato dalla STP attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili;
- ✓ La S.T.P. è tenuta ad applicare la maggiorazione percentuale a titolo di contributo integrativo su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari IVA;
- ✓ Ciascun professionista è obbligato a versare alla propria Cassa l'ammontare di tale maggiorazione sulla quota del volume di affari IVA spettante al singolo professionista, riproporzionando quella eventualmente riferita ai soci non professionisti.

S.T.P. – Rapporto 2024

sull'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Il Rapporto 2024 sull'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili pubblicato dalla FNDCEC a maggio 2024 registra la crescita continua delle Società tra professionisti (+10%) che hanno raggiunto le 1.768 società a fine 2023 con un incremento di 161 unità.


La crescita, per il terzo anno consecutivo, è stata più forte al Sud (+10%) rispetto al Nord (+9,2%) anche se nel Centro è stata, comunque, più elevata (+13%).

Di seguito le tabelle di sintesi:

S.T.P. – Rapporto 2024

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI: 2016 - 2023

Grafico 9 - Società tra professionisti



S.T.P. – Rapporto 2024

S.T.P. 2022 – 2023 su base regionale



Tabella 8 - Società tra professionisti. Anni 2022 e 2023

REGIONI	31/12/2022	31/12/2023	Var.	Var. %
ABRUZZO	29	34	5	17,2%
BASILICATA	11	14	3	27,3%
CALABRIA	23	28	5	21,7%
CAMPANIA	78	80	2	2,6%
EMILIA ROMAGNA	128	139	11	8,6%
FRIULI VENEZIA GIULIA	44	49	5	11,4%
LAZIO	108	128	20	18,5%
LIGURIA	35	40	5	14,3%
LOMBARDIA	424	486	62	14,6%
MARCHE	49	50	1	2,0%
MOLISE	4	5	1	25,0%
PIEMONTE	137	138	1	0,7%
PUGLIA	71	75	4	5,6%
SARDEGNA	24	26	2	8,3%
SICILIA	51	58	7	13,7%
TOSCANA	99	113	14	14,1%
TRENTINO ALTO ADIGE	72	74	2	2,8%
UMBRIA	21	22	1	4,8%
VALLE D'AOSTA	5	5	0	0,0%
VENETO	194	204	10	5,2%
NORD	1.039	1.135	96	9,2%
<i>NORD-EST</i>	438	466	28	6,4%
<i>NORD-OVEST</i>	601	669	68	11,3%
CENTRO	277	313	36	13,0%
SUD	291	320	29	10,0%
<i>MERIDIONE</i>	216	236	20	9,3%
<i>ISOLE</i>	75	84	9	12,0%
ITALIA	1.607	1.768	161	10,0%

S.T.P. – Rapporto 2024

S.T.P. al 31.12.2023 su base nazionale per macroarea




ORDINE DOTTORI
COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
TORINO

STP al 31 dicembre 2023 per macroarea



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti
RICERCA



* Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia

S.T.P. – Rapporto 2024

S.T.P. tasso di crescita 2023 su base nazionale per macroaree




Tasso di crescita STP per macroarea 2023



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

RICERCA



* Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia

S.T.P. - Scelta della forma giuridica

Risulta dal documento di ricerca della FNDCEC del 22 marzo 2022 «Il Ruolo delle Stp nell'evoluzione della professione di Commercialista» che dall'analisi della forma giuridica scelta dalle Stp iscritte all'Albo, la netta prevalenza delle società di capitali e, in particolare, della Srl, che ricorre nell'81,6% dei casi.

Tra le società di persone, prevale la Sas, che pesa per il 7% sul totale, mentre la Snc ricorre nel 5,7% dei casi.


Sono 52, invece, le Stp costituite in forma di società semplice pari al 3,9% del totale.

Da non trascurare anche le 24 Stp costituite in forma di cooperativa.

Di seguito un grafico di sintesi:

S.T.P. - Scelta della forma giuridica

Grafico 4 - La scelta della forma giuridica




Fonte: Elaborazione Fnc su dati Cndcec

S.T.P. -

Analisi per genere del rappresentante legale

Il genere femminile è poco rappresentato, essendo stato rilevato nel 17% dei casi contro una presenza di iscritte donne all'Albo che nell'ultimo anno ha raggiunto il 33,3% .

Grafico 5 - Analisi per genere del rappresentante legale



■ M ■ F


Fonte: Elaborazione Fnc su dati Cndcec

S.T.P. -

Analisi per classi di età del legale rappresentante

Anche la componente giovanile (under-40) risulta meno rappresentata, pari all'11,6%, come mostrato nel grafico 6, rispetto al 17,9% degli iscritti all'Albo nell'ultimo anno.

Grafico 6 - Analisi per classe di età del rappresentante legale.



Fonte: Elaborazione Fnc su dati Cndcec

S.T.P. - Analisi per numero di soci

La maggior parte delle Stp non ha più di due soci; per la precisione si tratta del 52,4%. L'80,2%, inoltre, non supera i tre soci, mentre solo il 5,4% ha più di cinque soci e solo lo 0,8% ha più di dieci soci. Sono, infatti, appena sette le Stp che superano i dieci soci.

Tabella 6 - Le Stp per numero di soci

N. Soci	N. SOCIETÀ	QUOTA %	QUOTA % CUMULATA
1	114	13,0%	13,0%
2	346	39,4%	52,4%
3	244	27,8%	80,2%
4	96	10,9%	91,1%
5	31	3,5%	94,6%
6	20	2,3%	96,9%
7	9	1,0%	97,9%
8	5	0,6%	98,5%
9	3	0,3%	98,9%
10	3	0,3%	99,2%
10+	7	0,8%	100,0%
Totale	878	100,0%	
Nd	30		
TOTALE	908		

S.T.P. - Analisi per classi di dipendenti

Analogamente a quanto visto per la distribuzione per numero di soci, si rileva una problematica particolarmente acuta in termini dimensionali. Sono, infatti, ben il 21,7% le Stp senza alcun dipendente. In pratica, una Stp su cinque non ha dipendenti. La maggior parte delle Stp, invece, non supera i tre dipendenti. Si tratta, in questo caso, del 56,5% del totale. Mentre il 73,7% non supera i cinque dipendenti e il 92,1% non supera i 10 dipendenti.

Se volessimo utilizzare i parametri europei, facendo riferimento esclusivamente al numero dei dipendenti, dovremmo affermare senza dubbio che le Stp sono quasi tutte microimprese. Infatti, le Stp che superano i 20 dipendenti sono il 7,9% del totale, cioè appena 18 società.

S.T.P. - Analisi per classi di dipendenti

Tabella 7 - Le Stp per classi di dipendenti*

CLASSI DI DIPENDENTI	N. SOCIETÀ	QUOTA %	QUOTA % CUMULATA
0	192	21,7%	21,7%
1-3	309	34,9%	56,5%
4-5	152	17,2%	73,7%
6-10	163	18,4%	92,1%
11-15	39	4,4%	96,5%
16-20	13	1,5%	98,0%
20+	18	2,0%	100,0%
Totale	886	100,0%	
Macrogruppi			
10-	816	92,1%	
10+	70	7,9%	

* Analisi condotta su 886 Stp su 908 a causa dell'indisponibilità del dato per la parte restante di Stp.


Fonte: Elaborazione Fnc su dati Aida

S.T.P. -

Distribuzione delle Stp per classi di ricavo

Si vede come sono appena 3 le Stp che superano la soglia dei 10 milioni di ricavi, mentre il numero maggiore di Stp si riscontra nella classe 150-200 mila euro seguita da quella 300-350 mila euro. Sono, invece, 46 le Stp che non raggiungono la soglia dei 10 mila euro di ricavi.

Grafico 9 - Distribuzione delle Stp per classi di ricavo



S.T.P. -

Distribuzione delle Stp per classi di ricavo


In particolare, si rileva come ben 189 Stp non superino i 100 mila euro di ricavi: si tratta del 20,8% delle società.

Una società su cinque produce meno di 100 mila euro di ricavi. Sono, invece, 644 le Stp che non superano i 500 mila euro di ricavi, il 70,9% del totale.

Mentre sono 828 e cioè il 91,2% le Stp che non superano il milione di ricavi, e sono solo 80 le Stp che superano il milione di euro di ricavi. Nel nostro caso, potremmo dunque considerarle “grandi” Stp.

S.T.P. - Distribuzione delle Stp per classi di ricavo

Grafico 10 - Distribuzione delle Stp per classi di ricavo. Macrogruppi



Fonte: Elaborazione Fnc su dati Aida

S.T.P. - dell'Odcec di Torino

Ripartizione per forma giuridica

(dato al 15-10-2024)

Tipo società	Numero	%
UNIPERSONALE	7	9,59%
S.R.L.	54	73,97%
S.A.S.	7	9,59%
S.S.	2	2,74%
BENEFIT	2	2,74%
COOPERATIVA	1	1,37%
Totale	73	100,00%

S.T.P. - dell'Odcec di Torino

Soci per categoria di appartenenza

(dato al 15-10-2024)

Tipo società	Numero	%
Dottori Commercialisti	135	58,95%
Ragionieri commercialisti	22	9,61%
Esperti contabili	3	1,31%
Consulenti del lavoro	9	3,93%
Ingegneri	1	0,44%
Architetti	1	0,44%
Revisori legali	2	0,87%
Altro	56	24,45%
Totale	229	100,00%

di cui uomini: 117 professionisti e 25 non professionisti

di cui donne: 56 professioniste e 31 non professioniste

Grazie per l'attenzione!